

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N° 1623 DEL -2 DIC 2013

*LINEE GUIDA
SERBATOI INTERRATI
REGIONE MARCHE*

Y

A. - Ambito di applicazione	6
B. - Definizioni	6
a) Serbatoio interrato.....	6
b) Dismissione.....	7
c) Serbatoio bonificato	7
d) Messa in sicurezza	7
C. - Dismissione dei serbatoi interrati	8
D. - Procedura per la dismissione e la rimozione del serbatoio interrato	8
a) Invio della comunicazione di dismissione del serbatoio.....	8
b) Messa in sicurezza temporanea del serbatoio.....	9
c) Predisposizione del Piano di indagine ambientale	10
d) Rimozione del serbatoio.....	11
e) Esecuzione del Piano di indagine ambientale.....	11
E. - Procedura per la dismissione e messa in sicurezza permanente del serbatoio interrato	12
a) Predisposizione della perizia tecnica	12
b) Invio della comunicazione di dismissione del serbatoio.....	12
c) Messa in sicurezza temporanea del serbatoio.....	14
d) Predisposizione del Piano di indagine ambientale	14
e) Messa in sicurezza permanente del serbatoio.....	15
f) Esecuzione del Piano di indagine ambientale.....	15
F. - Abilitazioni, qualificazioni e iscrizioni all'albo	16
G. - Allegati	16
ALLEGATO 2	18
Cronoprogramma	18
ALLEGATO 3	19
Modello di comunicazione per la dismissione e rimozione del serbatoio interrato.....	19
ALLEGATO 4	23

Modello di comunicazione per la dismissione e messa in sicurezza permanente del serbatoio interrato 23

V

PREMESSO:

- che il Decreto Ministeriale 24 maggio 1999 n. 246 (*“Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati”*) (di seguito D.M. 246/1999) aveva introdotto una serie di adempimenti tecnici ed amministrativi per la costruzione, installazione e gestione dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi ai fini della salvaguardia e prevenzione dall’inquinamento del suolo, delle acque sotterranee e superficiali;
- che l’art. 9 del D.M. 246/1999 definiva, in merito alla dismissione dei serbatoi interrati, la seguente procedura: *“All’atto della dismissione, i serbatoi interrati saranno svuotati e bonificati e si dovrà procedere all’eventuale bonifica del sito, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. La messa in sicurezza dei serbatoi dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le normative vigenti.*
La dismissione e le modalità di messa in sicurezza dei serbatoi interrati che cessano di essere operativi dovrà essere notificata entro sessanta giorni dalla data di dismissione alla amministrazione competente all’ARPA o altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l’ARPA non fosse ancora costituita, salvo l’obbligo di bonifica del sito.”;
- che il su citato D.M. definiva inoltre che l’Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale (oggi I.S.P.R.A.), avvalendosi delle ARPA, realizzasse e gestisse un sistema informativo nazionale con i dati derivanti dal censimento e registrazione delle sostanze o preparati contenuti nei citati serbatoi;
- che nel 2001 la Corte Costituzionale, con sentenza del 19 luglio 2001, n. 266 , annullava il citato D.M. dichiarando che *“[...] non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministero dell’Ambiente 24/05/1999”*;
- che la lacuna evidenziata dalla Corte veniva sanata con la Legge n. 179 del 31 luglio 2002, *“Disposizioni in materia ambientale”*, che all’art. 19 stabiliva che *“[...] il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri dell’Interno, della Salute e delle Attività Produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi*

esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali;

- che il successivo Decreto Ministeriale 29 novembre 2002 recante "Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione" si limita a stabilire, tra l'altro solo in riferimento ad un unico settore, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti, nulla definendo in merito alle procedure inerenti la loro dismissione;
- che la riforma del Titolo V della Costituzione, nel 2006, chiarisce in via definitiva la competenza legislativa dello stato in materia di tutela ambientale attualmente disciplinata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ("Norme in materia ambientale") (di seguito D.Lgs. 152/2006) con particolare riferimento alle norme contenute nella Parte IV, riguardanti la gestione dei rifiuti e la bonifiche dei siti;
- che l'art. 57, comma 15 bis del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo") convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35, dispone, integrando l'art. 252, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, che "il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti";

CONSIDERATO:

- che i serbatoi interrati costituiscono dei veicoli principali di contaminazione delle matrici ambientali, poiché sono ritenuti potenziali fonti di contaminazione e pertanto la loro gestione è accompagnata anche da azioni finalizzate a verificare l'eventuale contaminazione delle matrici ambientali con cui, il serbatoio medesimo, è direttamente o indirettamente in contatto;
- che, per le su indicate ragioni, le "Linee guida regionali relative alle procedure per l'istruttoria dei rapporti tecnici concernenti i siti inquinati" della Regione Marche, approvate con D.G.R. n. 329 del 14 marzo 2011, stabiliscono che "Fermo restando il principio secondo il quale ai materiali derivanti dalle operazioni di bonifica avviati al recupero o allo smaltimento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, Parte Quarta, Titolo I (Gestione rifiuti), ogni qualvolta si rilevi la necessità di rimuovere, come misura di sicurezza, serbatoi interrati di qualunque tipo (ad es. Punti Vendita Carburanti, ditte Private, ecc.), e/o

parti di terreno contaminato o altro, il responsabile dei lavori ne dà preventiva comunicazione al Comune e alla Provincia che si avvalgono dell'ARPAM per le necessarie indagini e verifiche".

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di uniformare il procedimento amministrativo connesso alla dismissione dei serbatoi interrati nonché di semplificarne, in un'ottica di efficienza ed efficacia, le relative procedure, fornendo indicazioni chiare ed omogenee ai soggetti che operano nel territorio regionale, si dettano le seguenti Linee Guida:

A. - Ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida si applicano nei casi di dismissione dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali o per produzioni industriali nonché per uso riscaldamento domestico o assimilabili.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione i serbatoi interrati riguardanti gli impianti di stoccaggio e distribuzione di prodotti petroliferi.

B. - Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti Linee Guida si riportano di seguito le definizioni in materia di serbatoi interrati a cui si farà riferimento nella presente trattazione.

a) Serbatoio interrato

Il serbatoio è un manufatto di produzione industriale, con esclusione di tutti quei contenitori realizzati in opera, quali, ad esempio, le vasche in calcestruzzo armato, contenenti le sostanze che, se disperse nelle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali), determinano il rischio del superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (di seguito C.S.C.) come definite dalla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

Per quanto concerne l'aggettivo "interrato", si intende la presenza di due condizioni: l'installazione sotto il piano campagna e la mancanza della diretta e visiva ispezionabilità.

Da tali condizioni, ne deriva che si deve qualificare interrato anche un serbatoio non completamente posto sotto il piano campagna o anche quello semplicemente appoggiato al suolo, venendo meno, in tali casi, la diretta visibilità ed

ispezionabilità nei termini sopra descritti.

b) Dismissione

Si ha "dismissione" quando il serbatoio viene definitivamente escluso dal ciclo produttivo/commerciale, nonché da uso domestico o assimilabile perdendo in tal modo la sua funzione originaria.

La dismissione è contraddistinta oltre che dallo svuotamento del serbatoio, dalla disconnessione fisica delle linee di erogazione/alimentazione; infatti, fino a quando tale situazione non si concretizza, il serbatoio è soggetto ai controlli ed alle prescrizioni previste per i serbatoi in esercizio.

Da tale fattispecie va, quindi, tenuta distinta la dismissione temporanea, che consiste nella messa fuori uso del serbatoio per un periodo limitato e presuppone la rimessa in esercizio del serbatoio con la precedente funzione.

c) Serbatoio bonificato

Serbatoio che ha subito interventi atti ad eliminare sostanze inquinanti in esso contenute.

d) Messa in sicurezza

Con "Messa in sicurezza" si intende il complesso di operazioni finalizzate ad evitare rischi di contaminazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali) e quelli di scoppio o di incendio.

Il serbatoio dismesso, oltre ad essere svuotato e bonificato, deve essere "messo in sicurezza" fino all' eventuale rimozione e smaltimento o, comunque, fino a quando non sussistano reali condizioni di fattibilità di tale adempimento.

Innanzitutto, la messa in sicurezza deve sempre garantire che sia evitato il rischio di contaminazione delle matrici ambientali interessate (suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali), il rischio di scoppio/incendio (che potrebbe essere determinato da vapori residui in concentrazioni superiori al limite inferiore di infiammabilità) ed infine, quello di sfondamento (dovuto alla presenza di volumi vuoti sottostanti a zone di transito).

Si possono distinguere due specifiche tipologie di intervento:

- "*messa in sicurezza temporanea*", attività volta a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente per il tempo intercorrente tra

- dismissione e successiva rimozione o eventuale diverso riutilizzo del serbatoio;
- *“messa in sicurezza permanente”*, attività finalizzata a garantire la sicurezza senza la rimozione del serbatoio interrato. Si attua nel caso in cui il serbatoio dismesso venga mantenuto nel sottosuolo in quanto la rimozione non è tecnicamente fattibile o per un suo riutilizzo.

C. - Dismissione dei serbatoi interrati

I serbatoi interrati dismessi devono essere rimossi e smaltiti entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di inizio delle operazioni di messa in sicurezza temporanea.

Nei casi in cui tale rimozione risulti tecnicamente non fattibile o si intenda riutilizzare il serbatoio bonificato come riserva idrica, purché non per usi destinati al consumo umano diretto e indiretto, è possibile il suo mantenimento nel sito, previa effettuazione della messa in sicurezza permanente dello stesso serbatoio.

Nei successivi paragrafi sono indicate le procedure nonché gli adempimenti e la tempistica da seguire nel caso di dismissione di un serbatoio interrato di cui se ne preveda la rimozione e il successivo smaltimento (Paragrafo D) oppure la non rimozione per motivi tecnici o per il suo riutilizzo (Paragrafo E).

D. - Procedura per la dismissione e la rimozione del serbatoio interrato

Le azioni che il soggetto titolare dell'impianto effettua per la dismissione e la rimozione di un serbatoio interrato sono di seguito sinteticamente riportate e, nel proseguo, descritte:

- a) *Invio della comunicazione di dismissione del serbatoio;*
- b) *Messa in sicurezza temporanea del serbatoio;*
- c) *Predisposizione del Piano di indagine ambientale;*
- d) *Rimozione del serbatoio;*
- e) *Esecuzione del Piano di indagine ambientale.*

a) Invio della comunicazione di dismissione del serbatoio

La comunicazione della dismissione con rimozione del serbatoio è inviata agli Sportelli Unici (per le Attività Produttive o per l'Edilizia) del Comune, che obbligatoriamente dovranno inviarla all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (di

seguito A.R.P.A.M.) e alla Provincia territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di dismissione.

La suddetta comunicazione contiene:

- 1) le generalità del detentore;
- 2) le caratteristiche del serbatoio (planimetria, numero identificativo, tipo di utilizzo, sostanza contenuta e capacità, coordinate geografiche e particella catastale, certificato di destinazione urbanistica);
- 3) la data di dismissione;
- 4) le modalità di pulizia interna del serbatoio, delle tubazioni connesse e del pozzetto di accesso al passo d'uomo e l'eventuale certificazione "gas-free" nel caso di stoccaggio di sostanze infiammabili che possano determinare problemi di esplosività dei vapori (da eseguire nelle 24 ore antecedenti la rimozione);
- 5) le modalità di deposito temporaneo e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla pulizia del serbatoio, l'indicazione del soggetto produttore dei rifiuti;
- 6) l'impegno di rimuovere il serbatoio e le tubazioni annesse entro 12 mesi dall'avvio delle operazioni di messa in sicurezza temporanea;
- 7) l'impegno di comunicare e trasmettere agli Sportelli Unici (per le Attività Produttive o per l'Edilizia) del Comune che obbligatoriamente dovranno comunicarla all'A.R.P.A.M. e alla Provincia territorialmente competente:
 - i. entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di messa in sicurezza temporanea, la documentazione tecnica attestante gli interventi eseguiti con la dichiarazione della ditta di regolare esecuzione e corretto smaltimento dei rifiuti;
 - ii. con un preavviso di almeno 15 giorni, la data prevista per la rimozione del serbatoio;
 - iii. almeno 30 giorni prima della data prevista per la rimozione del serbatoio, il Piano di indagine ambientale di cui alla successiva lett. c).

b) Messa in sicurezza temporanea del serbatoio

La corretta dismissione di un serbatoio interrato prevede, inizialmente, l'attuazione di una serie di azioni definite di *messa in sicurezza temporanea*, che consistono nel completo svuotamento e pulizia interna del serbatoio e delle tubazioni (aeree e/o interrate) dai

fluidi o residui ancora contenuti nei manufatti all'atto della reale dismissione, nel rispetto delle misure di sicurezza degli operatori e dell'ambiente, nonché pulizia del pozzetto di accesso al "passo d'uomo", con il conseguente corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti.

Di tali azioni viene fornita adeguata documentazione tecnica, secondo le modalità e la tempistica definite alla precedente lett. a), punto 7, i).

Nel caso di presenza di prodotti infiammabili, nelle 24 ore precedenti la rimozione, deve essere eseguita una certificazione "gas-free".

Tale certificazione si rende necessaria per escludere rischi legati alla formazione di vapori infiammabili/esplosivi; in taluni casi, infatti, situazioni di pericolo possono determinarsi, anche, in circostanze particolari non prevedibili a priori (ad es. nel caso di taglio delle lamiere con fiamma ossidrica e presenza di residui/incrostazioni di olio pesante e gasolio che possono generare gas esplosivi).

c) Predisposizione del Piano di indagine ambientale

Non appena effettuata l'estrazione del serbatoio si procede al controllo del terreno sottostante e circostante i serbatoi e le tubazioni connesse secondo un piano d'indagine predisposto da un tecnico abilitato, su incarico del detentore del serbatoio.

Il suddetto Piano è trasmesso secondo le modalità e la tempistica indicate alla precedente lett. a), punto 7, iii).

Indicativamente il Piano prevede, salvo eventuali indicazioni fornite da A.R.P.A.M., l'effettuazione delle seguenti operazioni di controllo del terreno:

- 1) prelievo di un campione di terreno sul fondo dello scavo, ogni 3-5 m di lunghezza del serbatoio e/o nei punti critici con evidenze organolettiche;
- 2) prelievo di campioni sulle pareti di scavo nei punti con evidenze organolettiche ed, in assenza di tali evidenze, di almeno un campione su una delle pareti all'altezza del passo d'uomo;
- 3) campionamento di terreno sottostante le tubazioni, in particolare nei punti critici (giunti) e/o nei punti in cui si riscontrano evidenze organolettiche.

Per ogni campione è previsto il prelievo di almeno due aliquote ai fini delle attività di controllo.

La procedura di campionamento e di analisi dovrà rispettare quanto prescritto

dall'Allegato II Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

I parametri da ricercare vanno individuati in funzione della sostanza contenuta nel serbatoio.

Nel caso di rimozione di serbatoi destinati allo stoccaggio di idrocarburi, sui campioni prelevati dovranno essere ricercati i parametri previsti nel paragrafo U.2. short list contaminanti all'Appendice V al manuale "*Criteri Metodologici per l'Applicazione dell'Analisi Assoluta di Rischio ai Siti Contaminati*" redatto dal gruppo di lavoro ISPRA-ARPA/APPA-ENAE-ISS-ISPESEL.

Al fine di permettere al personale tecnico dell'A.R.P.A.M. di assistere al campionamento, la data e l'ora di detta operazione deve essere opportunamente concordata e, preventivamente, comunicata all'Agenzia e al Comune.

d) Rimozione del serbatoio

Dopo aver effettuato la messa in sicurezza temporanea, si potrà procedere alla rimozione del serbatoio.

La rimozione del serbatoio e l'avvio allo smaltimento di tutta l'impiantistica connessa deve essere effettuato nel rispetto della vigente normativa.

e) Esecuzione del Piano di indagine ambientale

Le operazioni previste nel Piano di indagine ambientale sono eseguite nella fase immediatamente successiva all'estrazione del serbatoio interrato.

Nel caso in cui si accertino perdite oppure sia verificata la non tenuta di un serbatoio, sono applicate le procedure previste per i siti contaminati ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/2006 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 329 del 14 marzo 2011.

Se i referti analitici delle indagini ambientali effettuate evidenziano il superamento delle C.S.C. anche di un solo parametro ricercato relativamente alla destinazione d'uso di cui agli strumenti urbanistici vigenti si deve procedere secondo quanto stabilito dal Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Se i referti analitici non evidenziano superamenti delle C.S.C. relativamente alla destinazione d'uso stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti il detentore del

serbatoio deve procedere all'elaborazione di una relazione, redatta da un tecnico abilitato, attestante l'assenza di contaminazione nelle matrici ambientali interessate a cui dovranno essere allegati i referti analitici e l'eventuale documentazione fotografica.

La suddetta relazione è trasmessa al Comune e per conoscenza all'A.R.P.A.M. e alla Provincia territorialmente competenti, entro 45 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti.

E. - Procedura per la dismissione e messa in sicurezza permanente del serbatoio interrato

Le azioni che il soggetto titolare dell'impianto effettua per la dismissione e la messa in sicurezza permanente di un serbatoio interrato sono di seguito sinteticamente riportate e, nel proseguo, descritte:

- a) *Predisposizione della perizia tecnica;*
- b) *Invio della comunicazione di dismissione del serbatoio;*
- c) *Messa in sicurezza temporanea del serbatoio;*
- d) *Predisposizione del Piano di indagine ambientale;*
- e) *Messa in sicurezza permanente del serbatoio;*
- f) *Esecuzione del Piano di indagine ambientale.*

a) Predisposizione della perizia tecnica

La perizia tecnica contiene la documentazione e le attestazioni atte a dimostrare le motivazioni tecniche per le quali non si intende rimuovere il serbatoio nei casi di cui al secondo capoverso del Paragrafo C.

La perizia è trasmessa alle autorità competenti secondo le modalità definite alla successiva lett. b), punto 8).

b) Invio della comunicazione di dismissione del serbatoio

La comunicazione della dismissione con messa in sicurezza permanente del serbatoio è inviata agli Sportelli Unici (per le Attività Produttive o per l'Edilizia) del Comune che obbligatoriamente dovrà inviarla all'A.R.P.A.M. e alla Provincia territorialmente

competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di dismissione.

La suddetta comunicazione contiene:

- 1) le generalità del detentore;
- 2) le caratteristiche del serbatoio (planimetria, numero identificativo, tipo di utilizzo, sostanza contenuta e capacità, coordinate geografiche e particella catastale, certificato di destinazione urbanistica);
- 3) la data di dismissione;
- 4) le modalità di pulizia interna del serbatoio, delle tubazioni connesse e del pozzetto di accesso al passo d'uomo e l'eventuale certificazione "gas-free" nel caso di stoccaggio di sostanze infiammabili che possano determinare problemi di esplosività dei vapori (da eseguire nelle 24 ore antecedenti la rimozione);
- 5) le modalità di deposito temporaneo e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla pulizia del serbatoio, l'indicazione del soggetto produttore dei rifiuti;
- 6) l'impegno di concludere le operazioni di messa in sicurezza permanente entro 12 mesi dall'avvio delle operazioni di messa in sicurezza temporanea;
- 7) l'impegno di comunicare e trasmettere agli Sportelli Unici (per le Attività Produttive o per l'Edilizia) del Comune che obbligatoriamente dovrà comunicarla all'A.R.P.A.M. e alla Provincia territorialmente competente:
 - i. entro 30 giorni dall'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza temporanea, la documentazione tecnica attestante gli interventi eseguiti con la dichiarazione della ditta di regolare esecuzione e corretto smaltimento dei rifiuti;
 - ii. almeno 30 giorni prima della data di avvio delle azioni di messa in sicurezza permanente del serbatoio, il Piano di indagine ambientale di cui al successivo punto d);
- 8) la dichiarazione circa l'impossibilità di rimozione del serbatoio, corredata da perizia tecnica che attesti che la rimozione non è tecnicamente fattibile o l'intenzione di riutilizzare il manufatto come riserva idrica purché, non per usi destinati al consumo umano diretto o indiretto;
- 9) la data e le modalità di esecuzione della prova di tenuta del serbatoio e delle tubazioni annesse con l'obbligo di comunicare immediatamente eventuali esiti sfavorevoli della prova di tenuta, seguendo quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006;

a tal fine la comunicazione va inviata almeno dieci giorni prima della prova medesima;

- 10) in caso di accertata integrità del serbatoio, la data entro cui si procederà alla messa in sicurezza permanente, le modalità con le quali s'intende operare (riempimento e sigillatura) oltre agli esiti positivi della prova di tenuta;
- 11) nel caso sia previsto un riutilizzo del serbatoio quale riserva idrica: copia di certificazione che attesti l'avvenuta realizzazione di un rivestimento interno del serbatoio stesso con prodotto anticorrosivo, regolarmente certificato;
- 12) l'impegno ad effettuare, fatte salve eventuali indicazioni particolari da parte di A.R.P.A.M., le indagini ambientali sul terreno circostante e sottostante il serbatoio/i e le tubazioni connesse che si rendessero necessarie sulla base di uno studio in cui vengono valutate le caratteristiche del serbatoio, lo stato manutentivo dello stesso, il grado di pericolosità della sostanza stoccata, le caratteristiche geologiche del sito e l'eventuale presenza di recettori ambientali sensibili.
Tale studio deve essere inviato ad A.R.P.A.M. almeno 30 giorni prima dell'intervento di messa in sicurezza permanente.

c) Messa in sicurezza temporanea del serbatoio

Per le azioni di messa in sicurezza temporanea da eseguire in questa fase iniziale si fa riferimento a quanto già indicato al precedente Paragrafo D., lett. b).
Di tali azioni viene fornita adeguata documentazione tecnica, secondo le modalità definite alla precedente lett. b), punto 7), i).

d) Predisposizione del Piano di indagine ambientale

Anche nel caso in cui non sia prevista la rimozione del serbatoio, si procede all'esecuzione delle indagini finalizzate all'accertamento dello stato della qualità delle matrici ambientali coinvolte (suolo, sottosuolo e acque).

E' pertanto necessaria la predisposizione, da parte di un tecnico abilitato incaricato dal detentore del serbatoio, di un Piano di indagine ambientale, in cui siano previsti, salvo diverse indicazioni che potranno essere fornite dall'A.R.P.A.M., almeno due sondaggi attrezzati a piezometri, uno a monte e uno a valle idrogeologica del serbatoio.

Il Piano è trasmesso secondo le modalità e la tempistica indicate alla precedente lett. b),

punto 7), ii.

e) Messa in sicurezza permanente del serbatoio

Le azioni di messa in sicurezza permanente sono finalizzate a garantire la sicurezza senza la rimozione del serbatoio interrato.

Pertanto, oltre allo svuotamento, alla pulizia e alla verifica (ove necessario) della presenza di atmosfere esplosive residue prima di ulteriori interventi così come descritte al precedente Paragrafo D., lett. b), sono effettuate le seguenti operazioni:

- 1) effettuazione di una prova di tenuta del serbatoio e delle tubazioni annesse con metodica comprovata da organismi riconosciuti; (in caso di accertate perdite si dovrà procedere secondo quanto stabilito dal Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- 2) riempitura del serbatoio con materiale inerte certificato;
- 3) sigillatura del serbatoio e riempimento del pozzetto di accesso al "passo d'uomo", per evitare nel tempo immissioni di liquidi nel serbatoio.

f) Esecuzione del Piano di indagine ambientale

La procedura di campionamento e di analisi dovrà rispettare quanto prescritto dall'Allegato II Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

I parametri da ricercare sono individuati in funzione della sostanza contenuta nel serbatoio.

Nel caso in cui si accertino perdite oppure sia verificata la non tenuta di un serbatoio, sono applicate le procedure previste per i siti contaminati ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/2006 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 329 del 14 marzo 2011.

Se i referti analitici delle indagini ambientali effettuate evidenziano il superamento delle C.S.C. anche di un solo parametro ricercato relativamente alla destinazione d'uso di cui agli strumenti urbanistici vigenti si deve procedere secondo quanto stabilito dal Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Se i referti analitici non evidenziano superamenti delle C.S.C. relativamente alla destinazione d'uso stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti il detentore del serbatoio deve procedere all'elaborazione di una relazione, redatta da un tecnico

abilitato, attestante l'assenza di contaminazione nelle matrici ambientali interessate a cui dovranno essere allegati i referti analitici e l'eventuale documentazione fotografica.

La suddetta relazione è trasmessa all'A.R.P.A.M. e per conoscenza al Comune e alla Provincia territorialmente competenti, entro 45 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti.

F. - Abilitazioni, qualificazioni e iscrizioni all'albo

La documentazione tecnica di cui agli artt. 4 e 5 è predisposta, a norma di legge, ovvero da tecnici regolarmente abilitati per specifiche competenze, incaricati dal detentore del serbatoio.

L'impresa incaricata dello smaltimento dei rifiuti, ivi compreso il serbatoio, deve essere iscritta all'albo dei gestori ambientali nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) o 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), a seconda della tipologia di rifiuto trattato.

Nel caso in cui alla rimozione del serbatoio consegua un intervento di cui al Titolo V della Parte IV del D. Lgs 152/2006 (Bonifica di siti contaminati) ovvero di messa in sicurezza di emergenza e/o di messa in sicurezza permanente o di bonifica, l'impresa esecutrice deve essere iscritta all'albo dei gestori ambientali nella categoria n. 9 (Bonifica di siti).

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

Le prove di tenuta del serbatoio devono essere effettuate da personale tecnico qualificato. A tale riguardo, in mancanza di disposizioni che prescrivono specifici requisiti, si ritiene che le prove di tenuta debbano essere eseguite da un tecnico specializzato di comprovata esperienza nell'utilizzo dei metodi di prova così come specificati nel relativo paragrafo e una specifica conoscenza delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze trattate.

G. - Allegati

Alle presenti Linee Guida sono allegati i seguenti documenti:

- **ALLEGATO 2 - Cronoprogramma**

- **ALLEGATO 3 - Fac-simile** Comunicazione per la dismissione e rimozione del serbatoio interrato
- **ALLEGATO 4 - Fac-simile** Comunicazione per la dismissione e messa in sicurezza permanente del serbatoio interrato